



BOLLETTINO ecclesiastico messinese



MAGGIO
LUGLIO
1986

ANNO LXV N. 2

Sommario

ATTI DELL'ARCIVESCOVO

Messaggio per la Giornata della Preghiera - 29 Aprile 1986	Pag. 67
Messaggio per la Giornata delle Comunicazioni Sociali - Ascensione 1986	68
Messaggio per la Giornata del Seminario - Pentecoste 1986	70
Messaggio per il ritrovamento della Statua della Madonna della Lettera - 17 Giugno 1986	71
Messaggio per il 1º Centenario dell'intronizzazione dell'Eucarestia da P. Annibale Di Francia al Quartiere Avignone - 1 Luglio 1986	72
Costituzione del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici	75

ATTI DELLA CURIA

Sacre Ordinazioni	80
Sacre Istituzioni	80
Nomina	81
Ammissione tra i candidati ai Ministeri	81
La Chiesa di S. Antonio in Barcellona elevata a Santuario	82
Importante "ERRATA-CORRIGE"	83

VISITA PASTORALE DELL'ARCIVESCOVO

Visita Pastorale	84
------------------	----

VOLONTARIE VINCENZIANE

Rendiconto del Bilancio Finanziario delle Volontarie Vincenziane	85
--	----

VITA DIOCESANA

La Veglia di Pentecoste	87
Chiesa di S. Antonio in Barcellona elevata a Santuario	87
Dedicazione del Duomo di Barcellona	88
Giornata di Santificazione Sacerdotale	88
Trafugamento e ritrovamento della Statua della Madonna della Lettera	89
Primo Centenario "Eucaristico" delle Opere di P. Annibale Di Francia	92
Celebrazione della Cresima nella Comunità "FARO"	93

CARITAS DIOCESANA

Quaresima di carità 1986	94
--------------------------	----

DIOCESI DI LIPARI

Ordinazione Diaconale	98
Conferimento Ministeri	98

COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

Ai Sacerdoti e ai fedeli
dell'Archidiocesi di Messina
della Diocesi di Lipari
dell'Archimandritato del SS. Salvatore
della Prelatura di S. Lucia del Mela

Oggetto: Costituzione del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici.

Il can. 537 del nuovo Codice di Diritto Canonico prescrive che in ogni parrocchia venga costituito il Consiglio per gli Affari Economici.

La prescrizione è tassativa; essa cioè non prevede deroghe e l'obbligatorietà di essa riguarda tutte le parrocchie, indipendentemente dal numero degli abitanti o dalla quantità dei beni da amministrare.

Quella del can. 537 è certamente una delle disposizioni innovative più significative del nuovo Codice di D.C. in materia di amministrazione parrocchiale e trae le sue motivazioni dal concetto nuovo di parrocchia dato dal Codice.

A prescindere però da tali motivazioni, la costituzione del nuovo Organismo amministrativo si appalesa quanto più opportuno, anche in vista delle prossime scadenze.

Infatti dal 1° Gennaio 1990, come già risaputo, i fedeli dovranno provvedere al sostentamento del clero, alle spese per il culto e per le attività pastorali; sarà giusto che debbano sentirsi rappresentati dai membri del Consiglio parrocchiale per gli affari economici nella gestione dei beni parrocchiali.

Le conseguenze positive di tale costituzione sono molteplici:

— diventerà possibile ai Sacerdoti dedicarsi maggiormente al sacro ministero conforme a quanto leggiamo nel libro degli Atti:

“Non è giusto che Noi (gli Apostoli) trascuriamo la parola di Dio per il servizio delle mense.

Cercate dunque, fratelli, tra di voi sette uomini di buona reputazione, pieni di Spirito e di saggezza, ai quali affideremo questo incarico.

Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al ministero della parola”. (6,2-4).

— si favorirà maggiormente la promozione ecclesiale dei laici chiamati,

in forza del loro Battesimo, ad essere con i Sacerdoti responsabili della missione della Chiesa;

— si aiuteranno tante persone a ricredersi sulle presunte ricchezze della Chiesa e dei Sacerdoti.

A motivo di quanto sopra e tenendo presenti le disposizioni e i documenti emanati in materia dalla CEI, nonchè il parere degli esperti

DISPONIAMO

che in ogni Parrocchia:

dell'Archidiocesi di Messina

della Diocesi di Lipari

dell'Archimandritato del SS. Salvatore

della Prelatura di S. Lucia del Mela;

entro e non oltre il 31 Ottobre 1986, venga costituito il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici.

I singoli Consigli, come sopra costituiti, saranno retti dal regolamento qui di seguito riportato.

REGOLAMENTO

DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

ART. 1 — NATURA

Il Consiglio Parrocchiale per gli affari economici della Parrocchia.... (qui di seguito più brevemente denominato "C.P.A.E."), costituito dal Parroco in attuazione del can. 537 del Codice di Diritto Canonico, è l'organo di collaborazione dei fedeli con il Parroco nella gestione amministrativa della Parrocchia.

ART. 2 — FINI

Il C.P.A.E. ha i seguenti scopi:

a) coadiuvare il Parroco nel predisporre il bilancio preventivo della Parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività

- e individuando i relativi mezzi di copertura;
- b) approvare alla fine di ciascuno esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo;
- c) verificare, per quanto attiene agli aspetti economici, l'applicazione della convenzione prevista dal can. 520, comma secondo, per le Parrocchie affidate ai Religiosi;
- d) esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione;
- e) curare l'aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della Parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia Diocesana (can. 1284, § 2, n. 9) e l'ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali.

ART. 3 — COMPOSIZIONE

Il C.P.A.E. è composto dal Parroco, che di diritto ne è il Presidente, dai Vicari Parrocchiali e da almeno tre fedeli (sacerdoti, Diaconi permanenti, Religiosi, Religiose e laici), nominati dal Parroco, sentito il parere del Consiglio Pastorale o, in sua mancanza, di persone mature e prudenti; i consiglieri devono essere eminenti per integrità morale, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e possibilmente esperti in diritto o in economia. I loro nominativi devono essere comunicati alla Curia Diocesana almeno quindici giorni prima del loro insediamento.

I membri del C.P.A.E. durano in carica tre anni e il loro mandato può essere rinnovato.

Per la durata del loro mandato i consiglieri non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi.

ART. 4 — INCOMPATIBILITÀ

Non possono essere nominati membri del C.P.A.E. i congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la Parrocchia.

ART. 5 — PRESIDENTE DEL C.P.A.E.

Spetta al Presidente:

- a) la convocazione e la Presidenza del C.P.A.E;

- b) la fissazione dell'ordine del giorno di ciascuna riunione;
- c) la presidenza delle riunioni;
- d) la nomina del segretario.

» ART. 6 — POTERI DEL CONSIGLIO

Il C.P.A.E. ha funzione consuntiva non deliberativa. In esso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della Parrocchia in conformità al can. 212, § 3. Il Parroco ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, non se ne discosterà se non per gravi motivi e ne userà ordinariamente come valido strumento per l'amministrazione della parrocchia.

Ferma resta, in ogni caso, la legale rappresentanza della Parrocchia che in tutti i negozi giuridici spetta al Parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del can. 532.

ART. 7 — RIUNIONE DEL CONSIGLIO

IL C.P.A.E. si riunisce una volta al quadriennio, nonchè ogni volta che il Parroco lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta a quest'ultimo richiesta da almeno due membri del Consiglio.

Alle riunioni del C.P.A.E. potranno partecipare ove necessario, su invito del Presidente, anche altre persone in qualità di esperti.

Ogni consigliere ha facoltà di far mettere a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare.

ART. 8 — VACANZA DI SEGGI NEL CONSIGLIO

Nei casi di morte, di dimissioni, di revoca o di permanente invalidità di uno o più membri del C.P.A.E. il Parroco provvede entro quindici giorni, a nominare i sostituti. I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio stesso e possono essere confermati alla successiva scadenza.

ART. 9 — ESERCIZIO

L'esercizio finanziario della Parrocchia va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascuno esercizio, e comunque il 31 marzo successivo, il bilancio consuntivo, debitamente firmato dai membri del Consiglio, sarà sottoposto dal Parroco al Vescovo diocesano.

ART. 10 — INFORMAZIONI ALLA COMUNITÀ PARROCCHIALE

Il C.P.A.E. presenta al Consiglio Pastorale Parrocchiale il bilancio consuntivo annuale e porta a conoscenza della Comunità parrocchiale le componenti essenziali delle entrate e delle uscite verificatesi nel corso dell'esercizio nonché il rendiconto analitico dell'utilizzazione delle offerte fatte dai fedeli, indicando anche le opportune iniziative per l'incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento del clero parrocchiale.

ART. 11 — VALIDITÀ DELLE SEDUTE E VERBALIZZAZIONE

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.

I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro devono portare la sottoscrizione del Parroco e del segretario del Consiglio stesso e debbono essere approvati nella seduta successiva.

ART. 12 — RINVIO A NORME GENERALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si applicheranno le norme del diritto Canonico.

Messina, il 16 luglio 1986

+ Ignazio Cannavò
Arcivescovo